

# VERBALE DI ACCORDO

per la richiesta di concessione della cassa integrazione guadagni in deroga

ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 24/3/2020 per la richiesta del trattamento di Cassa integrazione in deroga

Il giorno 10 Aprile 2020, tra le parti:

- DB Srl a Socio Unico rappresentata dal Legale Rappresentante Sig. CRISTIAN BERGAMASCHI;
- Le Organizzazioni Sindacali nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, nelle persone dei Sig.ri SERGIO ALIPRANDI, STEFANIA CHICCA, PAOLO ANDREANI

## Premesse

Il datore di lavoro DB Srl a Socio Unico con sede legale in Forlì- FC, Corso della Repubblica, n.19, P.IVA 02620630984, nella persona del legale rappresentante CRISTIAN BERGAMASCHI con un organico complessivo di n. 81 unità lavorative, di cui 81 impiegati, di cui 72 Part-time e 29 contratti a termine, alle quali applica il CCNL Terziario Confcommercio ha comunicato, rispettivamente con comunicazioni pec [nazionale@pec.filcams.it](mailto:nazionale@pec.filcams.it); [fisascat.nazionale@pec.it](mailto:fisascat.nazionale@pec.it); [uiltucs@pec.it](mailto:uiltucs@pec.it) e pec [dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it](mailto:dgrapportilavoro@pec.lavoro.gov.it) in data 26/03/2020 alle competenti Organizzazioni Sindacali e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere il trattamento di integrazione salariale in deroga, ai sensi dell'art 22 del D.L n 18/2020 in favore di n. 81 lavoratori dipendenti;

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, D.L. del 24/3/2020 e come da circolare Ministero del Lavoro n. 8 del 08/04/2020, infatti, qualora la crisi coinvolga più unità produttive del medesimo datore di lavoro site in 5 o più Regioni e Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di Cassa integrazione salariale in deroga è riconosciuto dal Ministero del lavoro per conto delle Regioni interessate.

In occasione dell'esame congiunto, tenutosi in via telematica, in data 9 aprile 2020, è emerso che per effetto delle ordinanze emanate dal Ministero della salute d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con i D.L. n. 6 e n. 9 del 2020 e dei successivi D.P.C.M. contenenti misure straordinarie di profilassi finalizzate al contenimento dell'epidemia COVID-19, l'azienda si è trovata e si troverà a dover fronteggiare difficoltà operative imputabili all'attuale emergenza sanitaria con conseguente pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti.



Tali difficoltà si sono tradotte e si tradurranno nella necessità di procedere, anche in via discontinua, alla temporanea sospensione delle attività lavorative.

Le predette circostanze rendono, in concreto, non percorribile il ricorso alla CIGS/CDS in quanto incompatibili con i presupposti, le finalità e i requisiti procedurali richiesti per l'accesso a tali strumenti.

Né risultano fruibili gli ammortizzatori ordinari di cui al Dlgs n. 148/2015, nonché i diversi ammortizzatori in deroga di cui all'art. 17 del D.L. n.9/2020, anche tenuto conto delle estensioni apportate dal D.L. 18/2020 agli artt. 19, 20 e 21.

Ciò premesso

Le parti, anche ai sensi di quanto convenuto nell'ambito del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020, si danno atto della necessità di ricorrere alla Cassa



Integrazioni Guadagni in Deroga ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 D.L. 17 marzo 2020.

Le parti concordano che la cassa sarà attuata alle seguenti condizioni:

**entità:** sospensione dell'attività lavorativa; in caso di riapertura dei negozi l'entità potrebbe limitarsi ad una riduzione di orario.

In tale caso, compatibilmente con la fungibilità delle mansioni rispetto alle stesse, si darà corso alla rotazione del personale da porsi in cig e i lavoratori potranno essere richiamati in servizio con un preavviso di almeno 24 ore.

**numero dipendenti:** sino ad un massimo di 81 dipendenti suddivisi in 35 unità locali, in 10 Regioni (di cui 72 part-time; 29 con contratto a termine fino alla cessazione del rapporto); in allegato elenco lavoratori per singola Unità.

**periodo:** massimo nove settimane nel periodo compreso tra il 10.03.2020 e il 09.05.2020; qualora il predetto periodo potesse essere ulteriormente prorogato in base a specifici provvedimenti pubblici che dovessero intervenire, le parti si incontreranno, anche in modalità on-line per un ulteriore esame congiunto della situazione.

Gli importi spettanti ai dipendenti a titolo di trattamento di cassa integrazione saranno liquidati direttamente a cura dell'Inps come previsto dall'art. 22 D.L. n. 18/2020

La presente intesa verrà inoltrata al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in allegato alla domanda ed anche nel caso in cui fosse richiesto l'esame congiunto in sede pubblica.

Letto confermato e sottoscritto, anche disgiuntamente, in modalità a distanza.

DB Srl a socio unico



FILCAMS CGIL

FISASCAT CISL

UILTUCS UI

